

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

PESCHIERA DEL GARDA

N. di Prot. Contr. firmato digitalmente in data

CONTRATTO

per il servizio di noleggio di mezzi aziendali progetto 22101

Codice CIG n. 9377297648

tra

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, in virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 e n. 55/6 del 29.09.2018 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, 11.12.2018 e in data 07.09.2021, che nel contesto dell'atto verrà chiamata per brevità "Ente Aggiudicatore" o "AGS";

e

... (cod. fisc. e p. iva) con sede a (.....) in n., società iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di - R.E.A. n. del, nella persona del suo legale rappresentante Sig., nato a (.....) il, presso la quale è domiciliato per la carica, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltatore".

Premesso che con determina del Direttore Generale n. 117/2022 del 24.08.2022 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall'ufficio aziendale competente relativa al servizio di "Noleggio di mezzi

aziendali” – progetto 22101 e, contestualmente, indetta una procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020 da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 secondo cpv del medesimo D.L. n. 76/2020 sull’importo posto a base di gara pari ad € 237.024 (duecentotrentasettemilazeroventiquattro/00) relativo alla durata del servizio pari a 48 mesi, da precedersi con la pubblicazione di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato;

- **che** con determina del Direttore Generale n./2022 del2022, è stato affidato, a seguito di “Avviso esplorativo – Indagine di mercato” e successiva indizione di procedura negoziata, il servizio di “Noleggio di mezzi aziendali” – progetto 22101 alla società con sede in (...) (RE), per l’importo di € (.....) oltre iva al netto del ribasso offerto del% (.....%) sull’importo posto a base di gara di € 237.024 (duecentotrentasettemilazeroventiquattro);

- **che** sono decorsi i trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, senza che vi siano state contestazioni o opposizioni;

- **che** il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato e si è concluso positivamente;

- **che**, in data l’Appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di Euro (...../..);

- **che**, AGS ha nominato quale Responsabile del Procedimento l’ing. Carlo Alberto Voi

**Tutto ciò premesso le parti
convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1 – Premesse

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i sottoelencati documenti:

- Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva (all.2);

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, sottoscritti per accettazione dall'Appaltatore, anche se non materialmente allegati:

- Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

L'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., a mezzo del Direttore Generale, affida alla società di (.....), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di noleggio di mezzi aziendali, con le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione allegata di cui all'art. 1.

Articolo 3 – Importo contrattuale e modalità di pagamento

Con la società viene stipulato il presente contratto dell'importo di € oltre iva (.....) che verrà corrisposto da AGS all'Appaltatore secondo quanto stabilito dal successivo art.

Ogni fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare in descrizione il codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 4 del presente contratto.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari.

L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

I pagamenti avverranno secondo i termini previsti dalla legge, tuttavia, resta inteso che l'eventuale ritardo contenuto nel limite massimo di 90 giorni non dà diritto all'Appaltatore di sospendere l'esecuzione del contratto e non integra

grave inadempimento.

La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio *Amministrazione & Finanza* dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato *xml* della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente aggiudicatore, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7 della legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.

L'Appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub

contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio, ad inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e in relazione a ciascuna transazione posta in essere a inserire il codice CIG relativo all'investimento pubblico sottostante.

L'Appaltatore si obbliga infine ad attuare i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ed agli obblighi di informativa all'Azienda ed alla Prefettura.

Articolo 5 – Eccedenze chilometriche

I chilometri eccedenti, ovvero inferiori, rispetto al chilometraggio previsto per ogni singolo autoveicolo sono rispettivamente saldati o addebitati all'aggiudicatario secondo le modalità previste dall'art. 4.3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Articolo 6 – Obblighi dell'Appaltatore

Il servizio viene affidato dall'Azienda e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, documento questo sottoscritto dalle parti per accettazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo ed all'offerta della società presentata in sede di gara, allegata al presente contratto al n. 1.

Le parti si danno reciprocamente atto che non si ravvisano interferenze e rischi per il servizio di cui all'oggetto, pertanto, l'ente aggiudicatore non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Le Parti si impegnano inoltre, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

Articolo 7 - Codice Etico e di comportamento – Modello di Organizzazione

231 - Anticorruzione

L'Appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da Azienda Gardesana Servizi S.p.A., pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.

L'Appaltatore si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del Piano di Anticorruzione – Misure di prevenzione della corruzione integrative al MOG e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e, comunque, tale da non esporre AGS. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del Modello di Organizzazione, gestione e controllo o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo;
- c) al fine di prevenire e reprimere qualsivoglia comportamento posto in essere dal personale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A., espressione di fenomeni

corruttivi che possano integrare i delitti di cui agli articoli da 24 bis a 26 del D. lgs. 231/2001, è fatto obbligo, in capo ai fornitori di segnalare e riferire al RPCT di codesto Ente aggiudicatore circa l'esistenza di situazioni che giustifichino un tempestivo intervento.

Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del Dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione all'Ente aggiudicatore dell'esistenza di eventuali non conformità in ambito ambientale e sicurezza che abbia a riscontrare durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 8 – Durata del contratto

Il servizio ha una durata di anni 4 (quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei veicoli, come previsto all'art. 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e cessa al momento della riconsegna dei mezzi cui il contratto medesimo si riferisce.

Articolo 9 – Penali

Penale per ritardo nell'adempimento

Nel caso di ritardato avvio del servizio, rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'Appaltatore, si applicano le seguenti penali:

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei mezzi di cui all'articolo 2.1 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre i 180 giorni dalla data dell'ordine, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nella consegna dei veicoli sostitutivi, di cui all'articolo 2.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.
- Per ogni giorno solare di ritardo non imputabile ad AGS nell'esecuzione degli interventi manutenzione ordinaria sugli autoveicoli, di cui all'articolo 3 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, una penale di € 50 al giorno per ogni mezzo.

Procedimento

L'ente aggiudicatore provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o in mancanza di risposta da parte dell'Appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'Appaltatore.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'Appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno.

Articolo 10 – Risoluzione del contratto

Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 – Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di

appalto, costituisce cauzione definitiva in euro a mezzo garanzia fideiussoria n. rilasciata in data dell'Istituto “.....” pari al% dell'importo contrattuale, che costituisce parte integrante del presente contratto allegata al n. 2).

Tale cauzione è stata calcolata tenendo conto delle riduzioni sancite dall'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto l'aggiudicatario è in possesso della certificazione

La medesima verrà svincolata a sensi di legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, AGS ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà, in tal caso, reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli verrà assegnato.

Articolo 12 – Polizze assicurative

L'Appaltatore, come previsto dall'art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dalla documentazione di gara si impegna a stipulare le sottoindicate polizze secondo le modalità previste dal medesimo articolo:

- 1) Responsabilità verso terzi,
- 2) Responsabilità civile dei trasportati,
- 3) Guasti accidentali (Kasko), Incendio,
- 4) Incendio, furto totale o parziale dell'autoveicolo, compresa l'autoradio o altre apparecchiature installate dal fornitore al momento della consegna del veicolo;
- 5) Copertura di rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli;
- 6) Copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso del conducente e dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a €

150.000 in caso di morte e di invalidità permanente.

Tutte le coperture assicurative sopra dettagliate dovranno essere valide su tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli stati membri dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli stati facenti parte della Carta Verde.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere ad AGS i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Articolo 13 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'Appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione del servizio impartendo all'Appaltatore le istruzioni e direttive necessarie.

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'Appaltatore abbia esattamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'Appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

L'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Articolo 14 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105, comma 1 del D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del medesimo decreto.

Articolo 15 – Subappalto

Per questo tipo di servizio il subappalto non è consentito.

Articolo 16 – Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è riconosciuta in caso di variazioni significative rispetto agli oneri ed ai costi ipotizzabili al momento della presentazione dell'offerta. Si considerano variazioni significative quelle incidenti almeno per il 10% sul prezzo di aggiudicazione o comunque sul prezzo applicato anche a seguito di revisione. La richiesta di revisione del prezzo deve essere richiesta dall'Appaltatore e supportata da idonea documentazione a comprova dell'oggettivo incremento dei costi e oneri derivati da causa non imputabile all'Appaltatore.

Articolo 17 – Oneri dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e che agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo di:

a) applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento del servizio;

b) rispondere, anche nei confronti del subappaltatore, dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino la prestazione e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente aggiudicatore per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli

enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, AGS tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la AGS pagherà anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Resta facoltà di AGS di avvalersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto – da

ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

Articolo 18 - Regolarità contributiva

Le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito di istanza presentata dall'Ente aggiudicatore ai competenti Enti Previdenziali ai fini dell'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'Appaltatore è risultato regolare.

Articolo 19 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", come confermato dal Settore Politiche attive del Lavoro – Unità Operativa Collocamento Mirato della Regione ... con nota ... acquisita al protocollo aziendale al n.

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni che l'ente aggiudicatore qualificherà come tali, che dovesse conoscere direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna a non divulgarle a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'Appaltatore si estende alle società controllate, controllanti o collegate nonché ai propri dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo, di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 21 – Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in località

Articolo 22 – Controversie

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Verona.

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto sono trattati secondo i principi del Regolamento (UE) 2016/679e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne assicura la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679possibile scrivere in ogni momento aags@ags.vr.it oppure a dpo@ags.vr.it.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, Servizi, Forniture e ss.mm.ii., nonché il D.lgs. 81/2008.

Articolo 25 – Clausola di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente aggiudicatore e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al medesimo Ente aggiudicatore. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente Aggiudicatore.

Articolo 26 - Spese contrattuali

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico dell'Ente aggiudicatore.

Articolo 27 – Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'iva per cui richiedono la registrazione - solo in caso d'uso - in misura fissa.

Articolo 28 - Interpretazione del contratto

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, prevale il presente Contratto.

Articolo 29 – Documenti che fanno parte del contratto

Si allegano al presente atto, per costituirne parte integrante, i seguenti documenti:

- Appaltatore Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (all.1);
- Cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore (all. 2).

L'Appaltatore	L'Ente Aggiudicatore
.....	Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
Il Legale Rappresentante	Il Direttore Generale
(.....)	(ing. Carlo Alberto Voi)